



Oggetto: Provvedimento di revoca della Determina dirigenziale AM n. 101/2023 del 21/07/2023 e del relativo contratto CIG Z1A3BF88E7 di cui alla Lettera d'ordine prot. AIFA n. 0093934/2023 e contestuale autorizzazione all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, al di fuori del sistema e-procurement Me.PA., in favore dell'OE Parenteral Drug Association (PDA) avente per oggetto l'abbonamento online "PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology (JPST)" per l'anno 2025 – CIG B45366D6C4 (ex SMARTCIG) (Mod. 232_01 prot. ID n. 189210055 del 16/10/2024 - Mod. 232_02 n. 84/2024, prot. ID n. 189249597 del 18/10/2024).

**LA DIRIGENTE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' NEGOZIALE E GESTIONE PATRIMONIO**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, *"Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "Regolamento")"*, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il Decreto del Ministro della Salute n. 39 del 05/04/2024, con il quale il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato, con pari decorrenza, Presidente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 20 settembre 2004 n. 245 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavesi quale Direttore Amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale su citato 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.;

Visto l'art. 10, comma 2, lettera e), del sopracitato d. m. 20 settembre 2004, n. 245 come da ultimo modificato, ai sensi del quale il Direttore Amministrativo adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilità di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016), per brevità anche “Regolamento di organizzazione”;

Vista la determinazione del Sostituto del Direttore generale del 9 novembre 2023, n. 428 con la quale è stato prorogato l'incarico della dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia - già conferitole ai sensi dell'art. 19 comma 5 del d. lgs. n. 165 del 2001 con determinazione del Direttore generale del 12 novembre 2020, n. 1157 - di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13 comma 3 lett. c) del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Amministrativo del 26 febbraio 2024, n. 1, con la quale la dott.ssa Raffaella Cugini è stata delegata, ai sensi del sopra citato art. 10 comma 2 lett. e) del d. m. n. 245/2004 s.m.i., alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli accordi e convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea indicate all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021), per brevità anche “Regolamento di contabilità”;

Visto l'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990 in tema di Revoca del provvedimento in virtù del quale *“1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo”*;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici” con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023, in appresso per brevità anche “Codice”;

Visti gli artt. 62 e 63 del Codice in virtù dei quali, a partire dal 1° luglio 2023, le stazioni appaltanti devono essere qualificate presso l'ANAC con le modalità di cui all'Allegato II.4 al Codice medesimo; in difetto, potendo procedere unicamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Vista la richiesta di qualificazione n. 3449 presentata dall'AIFA in data 28/06/2023 tramite il portale a tal fine messo a disposizione dall'ANAC ed acquisita da quest'ultima al n. ID 64998AB9D5EA2B3C649FDE7F, all'esito della quale l'Agenzia ha conseguito la Qualificazione

con un Livello SF1 “Livello Primo”, che la abilita a procedere ad acquisti di servizi e forniture senza limite di importo;

Visto l’art. 3 comma 1 lett. d) dell’Allegato I.1 al su menzionato decreto legislativo n. 36/2023 che definisce «*affidamento diretto*» di servizi e forniture, l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettera b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

Visto il sopra citato art. 50 comma 1, lettera b) del Codice, che prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto di servizi e forniture, per contratti di importo inferiore 140.000,00 euro oltre IVA *“anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

Visto l’art. 17, comma 2, del Codice che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre debba individuare *“l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;

Visto il “Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a euro 140.000”, pubblicato sul portale ANAC il 30/07/2024 che precisa che il predetto art. 50, comma 1 lett. b) *“conferma:*

- *il non necessario ricorso all’effettuazione di preventive indagini di mercato;*
- *la non necessaria acquisizione di una pluralità di preventivi*
La mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato sez V, sentenza n 503 del 15.01.2024 Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021) 021)
- *la centralità della decisione a contrarre (o atto equivalente), che secondo quanto espressamente previsto dall’art. 17 comma 2 del d.lgs. 36/2023, individua: l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. L’affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l’individuazione dell’affidatario.*
- *la discrezionalità della stazione appaltante nell’individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le “esperienze idonee”, ossia le precedenti attività espletate dall’operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all’oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell’affidamento”*;

Preso atto che il Codice pone come prioritario il «Principio del risultato» prevedendo all’art. 1 che *“1. Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed*

eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto»;

Visto l'art. 2. rubricato «Principio della fiducia» in virtù del quale *“1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici. 2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato. 3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti”;*

Visto l'art. 3 rubricato «Principio dell'accesso al mercato» in virtù del quale *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”;*

Visto l'art. 49 del Codice in virtù del quale gli affidamenti diretti avvengono nel rispetto del principio di rotazione;

Preso atto di quanto precisato in merito dal medesimo art. 49 e in particolare al comma 2 che *“In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia”* fermo restando che, come previsto al comma 4, *“In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”* e che, come previsto al comma 6, *“È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”;*

Vista la Determinazione del sostituto del Direttore generale n. 285 del 13/07/2023, con cui - ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato I.2 - la dott.ssa Raffaella Cugini è stata individuata quale “Responsabile unico del progetto” (RUP) delle procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, in ambito non ICT, d'importo inferiore, pari o superiore alle soglie comunitarie;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 (Suppl. Ordinario n. 40), recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*";

Vista, la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 47 del 31 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di budget economico 2023 con annesso budget per il triennio 2023-2025;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 35 del 31 ottobre 2023, concernente l'adozione del documento di budget economico 2024 con annesso budget per il triennio 2024-2026, come revisionato con delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 44 del 24 settembre 2024;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 48 del 23 ottobre 2024, concernente l'adozione del documento di budget economico 2025 con annesso budget per il triennio 2025-2027;

Vista la determina dirigenziale AM n. 101/2023 con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto CIG Z1A3BF88E7, di cui alla Lettera d'ordine prot. AIFA n. 0093934/2023, sottoscritta in data 21/07/2023 da AIFA e in data 31/07/2023 dall'OE Parenteral Drug Association (PDA), avente ad oggetto l'abbonamento annuale online "PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology (JPST)" dal 15/08/2023 al 14/08/2024 per un corrispettivo pari a USD 1.200,00 come da impegno di spesa n. 51 del 14/06/2023;

Vista la nota dell'Ufficio AIC (Autorizzazione all'Immissione in Commercio) del 22/10/2024 con la quale è stato comunicato all'Ufficio Attività Negoziale e Gestione Patrimonio (ANGP) che il predetto abbonamento annuale online "PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology (JPST)" - CIG Z1A3BF88E7 non è mai stato attivato;

Vista la nota del 28/10/2024 con la quale l'OE Parenteral Drug Association (PDA) ha confermato la mancata attivazione dell'abbonamento in argomento per il periodo dal 15/08/2023 al 14/08/2024;

Preso atto, pertanto, che l'Agenzia non ha usufruito del servizio di cui al contratto CIG Z1A3BF88E7 avente per oggetto l'abbonamento annuale on line "PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology (JPST)" dal 15/08/2023 al 14/08/2024, e che pertanto l'OE nulla pretende in merito da parte di AIFA;

Visto il modulo "232_01" di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" dell'Area Autorizzazione Medicinale/Ufficio AIC, prot. ID n. 189210055 del 16/10/2024, con il quale è stato richiesto l'affidamento diretto, al di fuori del sistema e-procurement Me.PA., in favore dell'OE Parenteral Drug Association (PDA) avente per oggetto l'abbonamento annuale online "PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology (JPST)", per un corrispettivo, in base alla valuta al momento dell'effettuazione del pagamento, pari a USD 1.200,00 oltre IVA se dovuta, con durata dall'1/1/2025 sino al 31/12/2025;

Preso atto del visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 84/2024 attestante la copertura finanziaria, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 17/10/2024 per un importo di USD 1.200,00 pari ad euro 1.101,22 al cambio calcolato con la

quotazione della valuta alla data del 16/10/2024, salvo diversa valuta al momento dell'effettuazione del pagamento (All. 1);

Preso atto dell'esigenza dell'Ufficio AIC di consultare per il 2025 l'abbonamento online "PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology (JPST)" manifestata con il predetto modulo 232_01;

Vista la relazione tecnica del 15/10/2024, a firma del dirigente della struttura richiedente, allegata al suddetto modulo 232_01 ed alla quale integralmente si rimanda, nella quale vengono esposti i motivi sottesi all'acquisto in argomento e in particolare viene rappresentato che: *"PDA JPST (Parenteral Drug Association Journal of Pharmaceutical Science and Technology) è una risorsa online fondata nel 1947 dall'associazione no profit Parenteral Drug Association. PDA JPST è la fonte primaria di documenti scientifici e tecnici peer-reviewed su argomenti relativi alla produzione farmaceutica/ biofarmaceutica, produzione di prodotti sterili, produzione in asepsi, microbiologia farmaceutica, qualità, packaging e altro. Pertanto la risorsa è utile ai fini dell'assessment delle sezioni di qualità dei dossier regolativi. ..."*;

Vista l'offerta del 03/10/2024 pervenuta in merito dall'OE Parenteral Drug Association (PDA) e allegata al sopra citato modulo di richiesta acquisto (All.2);

Vista l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con l'OE Parenteral Drug Association (PDA), rilasciata dal dirigente della struttura richiedente l'acquisto (All. 3);

Preso atto altresì che, come dichiarato dal dirigente della struttura richiedente nel predetto modulo di richiesta acquisto: *"...L'accesso ai full texts delle più recenti pubblicazioni di qualità in questa rivista permette di svolgere l'attività di assessment con maggiore efficienza..."*;

Ritenuta l'offerta in argomento congrua e sostenibile, anche avuto riguardo ai prezzi del mercato di riferimento, nonché legittima e conforme all'interesse pubblico;

Considerato che l'acquisto in parola rientra nella fattispecie di cui al comma 6 del sopra citato art. 49 del Codice in quanto trattasi di affidamento diretto *"di importo inferiore a 5.000 euro"* ;

Visto l'art. 1 comma 450 della l. n. 296/2006, come modificato dall'art. 1 comma 130 della l. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*;

Preso atto che l'Operatore economico *de quo* non è attualmente presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.);

Ritenuto pertanto di poter procedere, al di fuori del Me.PA., all'acquisto come sopra richiesto, non essendo lo stesso disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.);

Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 28/06/2024 in base al quale, al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è prorogata fino al 31/12/2024 la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma dei contratti pubblici - PCP dell'Autorità, raggiungibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contrattipubblici>, anche per le fattispecie di cui alla delibera n. 584 del 2023, che ha sostituito ed integrato la delibera n. 214 del 2022;

Dato atto, pertanto, che per gli affidamenti diretti relativi alle fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2023 di ANAC si applicano le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente del 28/06/2024 che prevede, fino al 31/12/2024, la possibilità di acquisire il CIG utilizzando, oltre alle piattaforme di approvvigionamento digitale, anche l'interfaccia web messa a disposizione dalla PCP;

Considerato che nel caso di specie a causa di un *"mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento"* si rende necessario preliminarmente revocare, ai sensi del sopra citato art. 21-quinquies della l. n. 241/1990, la Determina dirigenziale AM n. 101/2023 del 21/07/2023 e la relativa Lettera ordine CIG Z1A3BF88E7, prot. AIFA n. 0093934 del 21/07/2023, stipulata con l'OE Parenteral Drug Association (PDA), avente ad oggetto l'abbonamento online al "PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology (JPST)" dal 15/08/2023 al 14/08/2024, per un importo di \$ 1.200,00 (milleduecento/00), pari ad euro 1.070,94 (millesettanta/94), in quanto l'abbonamento non è mai stato attivato;

Rilevato in merito che nel caso in argomento nulla è dovuto all'OE Parenteral Drug Association (PDA), a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 21-quinquies della l. n. 241/1990, avendo detto OE confermato la mancata attivazione dell'abbonamento in argomento;

Visto l'art. 53 comma 1 D. Lgs. n. 36/2023 in virtù del quale nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lett. b) *"la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106"*;

Visto altresì il comma 4 del su citato art. 53 in virtù del quale *"In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva"* di cui all'art. 117, e considerato che, nel caso di specie, nemmeno tale garanzia è da considerarsi necessaria anche avuto riguardo all'importo dell'affidamento;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(revoca della Determina dirigenziale AM n. 101/2023 e del contratto CIG Z1A3BF88E7)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, si dispone la revoca della Determina dirigenziale AM n. 101/2023 con la quale è stato autorizzato l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), d. lgs. 36/2023, al di fuori del Me.PA., in favore dell'OE Parenteral Drug Association (PDA) e del relativo contratto CIG Z1A3BF88E7 di cui alla Lettera d'ordine prot. AIFA n. 0093934 del 21/07/2023, avente per oggetto l'abbonamento online "PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology (JPST)" per il periodo dal 15/08/2023 al 14/08/2024.
2. Si dispone che il relativo importo contrattuale di euro 1.070,94 (millesettanta/94) - pari, al cambio dell'epoca, a USD 1.200,00 - di cui al sopra citato impegno di spesa n. 51/2023 rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 14/06/2023, venga rimesso a disposizione del bilancio AIFA.

Art. 2
(autorizzazione all'affidamento diretto)

3. Per le motivazioni indicate in premessa, è autorizzato l'affidamento diretto, al di fuori del sistema di e-procurement Me.PA., in favore dell'operatore economico Parenteral Drug Association (PDA), con sede in Bethesda, 4350 East West Highway, Suite 600, MD 20814 USA, Tax ID number 52-1906152, avente per oggetto l'abbonamento online "PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology (JPST)" per l'anno 2025 – CIG B45366D6C4 (ex SMARTCIG) (acquisito mediante l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP dell'ANAC).
4. Il suddetto abbonamento avrà una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di attivazione dello stesso.
5. Ove l'appalto rientri tra quelli a tal fine sorteggiati da AIFA con le modalità dalla medesima predeterminate in apposito provvedimento da adottare annualmente, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, si procederà con la verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal medesimo dichiarati. Quando in conseguenza di tale verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, AIFA procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
6. Il presente affidamento è immediatamente efficace e resta subordinato al permanere per tutta la durata contrattuale, in capo all'affidatario, del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 3
(autorizzazione alla spesa)

1. È autorizzata la spesa complessiva di USD 1.200,00 pari ad euro 1.101,22 al cambio calcolato con la quotazione della valuta alla data del 16/10/2024, salvo diversa valuta al momento dell'effettuazione del pagamento, oltre IVA se dovuta.

2. Detta spesa graverà sul budget dell'anno 2025.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE Parenteral Drug Association (PDA).

Art. 4
(pubblicità e trasparenza)

1. obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici sono assolti ai sensi dell'art. 28 del d. lgs. n. 36/2023 e della delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023, come modificata e integrata con delibera ANAC n. 601 del 19/12/2023. In particolare, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto di cui alla presente procedura sono pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, al link <https://www.aifa.gov.it/acquisti-tramite-affidamento-diretto> ove è, altresì, rinvenibile il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'ANAC, in cui sono pubblicate tutte le informazioni relative alla presente procedura che l'AIFA ha trasmesso alla BDNCP.

Roma, 22/11/2024

La Dirigente
Raffaella Cugini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

Allegati:

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 17/10/2024 n. 84/2024 attestante la copertura finanziaria;
2. Offerta dell'OE del 3/10/2024;
3. N. 1 Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nei confronti dell'OE.

Pubblicato sul profilo del committente in data 26/11/2024.